

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

CODICE DI COMPORTAMENTO ANTIMAFIA

Identificativo documento	MOG231_COD.ANTIMAFIA_00
Versione	Ed.00
Data Approvazione	
Redatto da	CO.DE S.r.l.
Aggiornato da	
Verificato	
Approvato	

REVISIONI

Versione	Data	Contenuto
REV_00		Prima emissione

INDICE

1. NATURA E FINALITÀ.....	1
2. ANALISI PREVENTIVA DEL CONTESTO (ESTERNO ED INTERNO) AZIENDALE.....	2
2.1 CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE.....	5
3. CRITERI DI SELEZIONE DEL PERSONALE E NORME DI CONDOTTA	12
4. FORMAZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE.....	13
5. CRITERI DI SELEZIONE DEL FORNITORI.....	14
6. CRITERI DI SELEZIONE DEI CLIENTI	16
7. OPERAZIONI SOCIETARIE	16
8. PAGAMENTI E ALTRE TRANSAZIONI FINANZIARIE.....	17
9. MISURE DI SICUREZZA, OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE, FORME DI COLLABORAZIONE CON POLIZIA E MAGISTRATURA	18
10. SOSTEGNO AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI ANTIMAFIA.....	19
11. DISPOSIZIONI FINALI.....	19

1. NATURA E FINALITÀ.

PFC S.r.l. (di seguito, a volte, anche solo "la Società") ritiene opportuno dotarsi di un Codice di Condotta Antimafia interno, al fine di ridurre al minimo il rischio di tentativi di infiltrazioni criminali derivanti dall'esercizio dell'attività d'impresa.

Il Codice di Comportamento Antimafia adottato da PFC S.r.l. ha una funzione complementare al Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (di seguito "Modello 231") e costituisce uno strumento ulteriore di gestione e controllo dell'impresa, al fine di fronteggiare e ridurre i rischi di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali.

Tale strumento è inteso, quindi, quale specifico protocollo ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale persegue un duplice obiettivo:

- a. protezione e incremento dell'integrità aziendale, favorendo la creazione di valore economico per la singola impresa;
- b. contributo alla tutela dell'ordine pubblico economico e alla difesa della legalità, favorendo la creazione di valore sociale per la comunità nel suo complesso.

Il CODICE considera tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento dell'attività d'impresa (risorse umane, fornitori, clienti, istituzioni e altri attori collettivi, territoriali o esponenziali) e costituisce fonte specifica di obblighi per tutti i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e i dirigenti a qualsiasi livello gerarchico nei rapporti interni alla vita aziendale e nelle relazioni esterne che in qualsiasi modo possono coinvolgere gli interessi dell'Ente.

Al Codice di Comportamento Antimafia è assicurata la massima diffusione anche mediante la presa visione da parte dei *partner* e dei clienti, nonché attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Ente.

2. ANALISI PREVENTIVA DEL CONTESTO (ESTERNO ED INTERNO) AZIENDALE

L'adozione del Codice di Comportamento Antimafia presuppone la ricognizione, da parte della Società del rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nell'ambito dell'attività d'impresa.

A tal fine è stata svolta, e andrà periodicamente aggiornata, un'analisi del territorio e del contesto, rivolta a individuare e valutare il pericolo che le organizzazioni criminali possano condizionare l'attività d'impresa, strumentalizzandola per il conseguimento di illeciti vantaggi.

PFC si impegna, a tal fine, a instaurare una proficua interlocuzione con le Autorità Pubbliche e con i soggetti rappresentativi localmente competenti (ad es. prefetti, questori, forze di polizia, sindaci, associazioni industriali, associazioni sindacali di riferimento od eventuali soggetti funzionalmente assimilabili, associazioni volontarie), diretta ad acquisire dati, indicazioni, circostanze rilevanti ai fini della rilevazione degli indici di attenzione o dei criteri di valutazione.

Le informazioni e i dati di conoscenza acquisiti risulteranno utili anche per la selezione dei diversi interlocutori territoriali (dipendenti, collaboratori, professionisti, fornitori).

La valutazione di affidabilità dei diversi soggetti che hanno rapporti con l'ente andrà, inevitabilmente, effettuata tenendo in debita considerazione i seguenti indicatori:

- a. Sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia (DLgs. n. 159/2011 e

s.m.i.);

- b. applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di procedimenti penali o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella ex art. 444 c.p.p., nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull'affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contra la, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure delittuose da ritenere potenzialmente strumentali all'attività delle organizzazioni criminali;
- c. applicazione di misure cautelari nell'ambito di procedimenti penali e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nei confronti di enti, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, per reati contra la P.A., reati contro la persona, reati di riciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale, reati ambientali, e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- d. costituzione di enti nei quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) che partecipano o abbiano partecipato alle imprese od enti nelle situazioni indicate sub a), b) e c), ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- e. imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;

- f. imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;
- g. intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;
- h. mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato antimafia, o di autocertificazione sostitutiva;
- i. mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività;
- j. imprese che risultino colpite da informativa antimafia interdittiva o alle quali sia stata negata l'iscrizione in elenchi pubblici gestiti da istituzioni o autorità prefettizia;
- k. mutamenti repentini e reiterati nella compagine sociale o negli organi sociali;
- l. mutamenti significativi del settore di attività;
- m. mutamenti repentini riguardo alle dimensioni dell'attività, al patrimonio, alle richieste di forniture.

L'accertamento delle situazioni di cui al punto precedente incide negativamente sulla valutazione di affidabilità professionale, a meno che l'esito favorevole dei procedimenti o processi o le giustificazioni addotte dai soggetti interessati siano tali da neutralizzare il giudizio negativo.

Ai fini della suddetta valutazione, si prende altresì in considerazione il contesto temporale cui si riferiscono i fatti accertati.

Le informazioni sui rischi di infiltrazione criminale raccolte da Istituzioni pubbliche od Organizzazioni private sono messe a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, che ne garantisce responsabilmente l'utilizzazione ai soli fini indicati dal presente CODICE.

2.1 CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE

La società "PFC s.r.l." (d'ora innanzi anche "Società" o "Organizzazione") è concessionaria dei servizi cimiteriali del Cimitero Comunale di Foggia, in particolare, del servizio di cremazione e della progettazione e sviluppo di strutture, nonché di opere correlate, al fine di rimodernare l'urbanistica cimiteriale attuale.

Il sistema di governance della società è illustrato nella Parte Generale del MOG 231/2001.

Tale sistema organizzativo risulta caratterizzato da una definizione dei poteri autorizzativi e di firma, tramite un sistema di deleghe di funzioni per la firma di atti aziendali, che assicura una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni.

Il sistema di deleghe di funzioni societarie risulta formalizzato nell'ambito del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 attraverso le quali il vertice aziendale, nel prendere atto che esigenze organizzative e di controllo interno della società impongono l'individuazione di figure specifiche cui affidare l'organizzazione e la gestione delle aree funzionali attraverso cui si articolano le attività aziendali, conformemente all'architettura del proprio processo produttivo, ha assegnato - delegandoli- una serie di poteri con annessi obblighi e responsabilità ai vari Responsabili individuati.

Tale sistema risulta caratterizzato dalla espressa previsione del dovere in capo al soggetto delegato di comunicare, senza indugio, ogni situazione straordinaria od imprevista che dovesse verificarsi nel corso delle attività contemplate nell'atto di delega -ivi compresi eventuali e sopravvenuti conflitti di interesse dovessero insorgere nell'espletamento delle funzioni

del delegato-, nonché il dovere specifico di riportare periodicamente al Vertice aziendale gli esiti dell'attività svolta nel periodo di riferimento con tutte le informazioni necessarie e con la trasmissione della relativa documentazione.

Il sistema di controllo esistente si poggia sui seguenti principi:

1. **Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza** di ogni operazione, con particolare riferimento a quelle esposte a rischio. Qualunque attività rientrante nelle aree a rischio deve essere adeguatamente documentata, affinché si possano acquisire, in qualunque momento, informazioni in merito:
 - alle principali fasi dell'operazione;
 - alle ragioni che hanno portato al suo compimento;
 - ai soggetti che ne hanno presidiato il compimento o hanno fornito le necessarie autorizzazioni.
2. **Separazione delle funzioni**, con l'obiettivo di far sì che nessuno possa gestire in autonomia tutte le fasi di un processo, ma che vi sia una netta differenziazione, all'interno di ciascuno di esso, tra il soggetto che lo intraprende, quello che lo esegue e lo conclude, e quello che lo controlla;
3. **Individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie** che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;
4. **definizione di poteri autorizzativi** coerenti con le responsabilità assegnate;

5. **formazione e informazione** rispetto alle attività che presentano rischi;
6. **attribuzione alla Funzione Compliance** sull'efficace e corretto funzionamento del Sistema;
7. **adozione di principi etici** che l'azienda deve diffondere all'interno dell'organizzazione e nei confronti di tutti gli stakeholder.

I luoghi e i settori in cui opera o prevede di operare.

Per ciò che concerne contesto esterno alla società, è opportuno soffermarsi sulle caratteristiche dell'ambiente in cui PFC opera, tra le quali, ad esempio, variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, in grado di favorire – in linea potenziale – il verificarsi di fenomeni criminali nella sua gestione.

Si è così, prima di tutto, circoscritto l'ambito geografico di operatività della società individuandolo prevalentemente nel territorio della provincia di Foggia ad alto tasso di criminalità (soprattutto organizzata).

Simile dato, peraltro, assume una particolare rilevanza ai fini che in questa sede rilevano.

Ciò in quanto gli studi sulla criminalità organizzata locale hanno da tempo evidenziato come le infiltrazioni criminali -anche di natura societaria e corruttiva- siano i tradizionali strumenti di azione delle organizzazioni criminali.

Secondo quanto riportato, in particolare, nella Relazione del Ministero dell'Interno al Parlamento riguardante *"l'attività svolta e i risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia"* nel secondo semestre dell'anno 2019, emerge che *"per la criminalità organizzata pugliese è*

prevedibile che le consorterie attenueranno le tradizionali attività di "controllo" del territorio d'origine, puntando piuttosto a consolidare il proprio consenso sociale. Se da un lato, infatti, si può ipotizzare un allentamento delle forme più aggressive di pressione estorsiva ed usuraria, dall'altro è ragionevole ritenere che resti alta l'attenzione verso le imprese in difficoltà finanziaria, presso le quali hanno la possibilità d'intervenire con "provvidenziali" immissioni di liquidità. In questo modo, quella "mafia degli affari", riscontrabile nella società foggiana, nelle mafie garganica e cerignolana, nei clan più autorevoli del barese e nella sacra corona unita del Salento, appare più che mai proiettata al raggiungimento di obiettivi economico-criminali a medio-lungo termine, puntando a consolidare le proprie posizioni in settori nevralgici dell'economia regionale. In tal senso, il comparto agro-alimentare e quello della mitilicoltura risultano fortemente vulnerabili, sia a fini di riciclaggio, sia con riferimento alle frodi e alla sofisticazione alimentare, non ultimo al conseguimento di erogazioni pubbliche. E ciò maggiormente in aree, come quella del Parco Nazionale del Gargano, in cui, anche prima dell'emergenza coronavirus, sono stati registrati eventi indicativi di un "interesse" da parte dei gruppi criminali del luogo ad "investire" nel settore. Altri ambiti tipicamente a rischio sono quelli legati al comparto turistico-alberghiero e della ristorazione, tenuto conto che lo spiccato interesse della criminalità organizzata verso tali settori potrebbe essere incrementato dal deficit economico-finanziario causato dai blocchi imposti per frenare il contagio. Restano esposti i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con quello dei rifiuti speciali di provenienza ospedaliera che assume una particolare rilevanza. Non va poi trascurata la questione della gestione degli appalti pubblici che verranno affidati in conseguenza dell'epidemia, in una regione come la Puglia in cui, tra il 2018 ed il 2020, sono stati sciolti per mafia ben otto

consigli comunali. Come avviene in ogni fase di recessione e di crisi economico-occupazionale, non si esclude, infine, la possibile recrudescenza dei reati predatori, anche per la presenza di una delinquenza comune le cui connotazioni di efferatezza e specializzazione l'hanno resa tra le più pericolose a livello nazionale".

Particolarmente interessante il passaggio riportato a pag. 21 secondo cui ".....Passando al piano dell'economia legale, la semplificazione delle procedure di affidamento, in molti casi legate a situazioni di necessità ed urgenza, potrebbe favorire l'infiltrazione delle organizzazioni criminali negli apparati amministrativi, specie di quelli connessi al settore sanitario.....Il settore degli appalti pubblici, fondamentale per il rilancio dell'economia nazionale, vedrà investimenti che riguarderanno auspicabilmente tutto il territorio nazionale, fino al livello comunale. Le organizzazioni criminali potrebbero, pertanto, sfruttare i nuovi canali di finanziamento e i fondi che verranno appostati per la realizzazione e il potenziamento di opere e infrastrutture, anche digitali: la rete viaria, le opere di contenimento del rischio idro-geologico, le reti di collegamento telematico, le opere necessarie per una generale riconversione alla green economy e tutto il c.d. "ciclo del cemento".

Con riguardo alla criminalità pugliese, l'analisi dei fenomeni criminali rileva che a fronte di situazioni, tutto sommato di stallo, registrate nelle province di Bari, Lecce, Brindisi e Taranto, la provincia di Foggia è risultata quella in cui, ancora una volta, il fenomeno mafioso ha manifestato le forme più acute di violenza e aggressività.

Tra le iniziative adottate, particolarmente significativa è stata l'attivazione della Sezione Operativa della DIA di Foggia (inaugurata il 15 febbraio 2020). Di particolare rilievo sono, quindi, gli aspetti che attengono

alle irregolarità nella gestione delle procedure di affidamento dei servizi che, nella generalità dei casi, si concretizzano in forme di controllo nella fase di presentazione alle gare, nella presenza all'interno delle compagini societarie delle aziende assegnatarie di soggetti direttamente legati alla criminalità e nel ripetuto affidamento degli appalti alle medesime ditte. Ciò ha trovato riscontro anche nei recenti provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali.

Peraltro, l'eterogeneità dei settori della pubblica amministrazione contaminati, in una regione come la Puglia, in cui, tra il 2018 ed il 2020, sono stati sciolti per mafia ben otto consigli comunali, danno la misura del livello d'infiltrazione da parte della criminalità organizzata. Emblematiche, al riguardo, le vicende poste a fondamento della pronuncia, del 17 settembre 2019, da parte del Consiglio di Stato sullo scioglimento del consiglio comunale di Valenzano per infiltrazioni mafiose. Tra gli episodi più eclatanti posti alla base dello scioglimento, la Commissione di accesso ha evidenziato il lancio, durante la festa patronale del 2016, di una mongolfiera dedicata a un personaggio del luogo, esponente di spicco del clan PARISI, ucciso il 13 gennaio 2008. Secondo i giudici di Palazzo Spada, tale circostanza, è un "episodio centrale" nell'economia della decisione di scioglimento e non può essere minimizzato. Quella mongolfiera, secondo i giudici, ha un "significato altamente simbolico", perché fu fatta alzare in volo "alla chiusura se non al culmine della giornata di festa...Dagli atti si ricava che il volo della mongolfiera fosse stato sì programmato dal comitato organizzatore e che la famiglia...si sia offerta di "sponsorizzarlo", pagandone i costi, in cambio della possibilità di scegliere la scritta", nella quale era chiaro il riferimento al defunto pregiudicato celebrato accanto al santo patrono. Inoltre, il Consiglio di Stato stigmatizza le reazioni degli amministratori locali, le cui dichiarazioni

alla stampa locale sono state finalizzate a minimizzare l'accaduto o addirittura a solidarizzare con la famiglia. Insieme al caso della mongolfiera, hanno pesato sulla decisione di scioglimento numerose irregolarità amministrative rilevate nella gestione degli appalti comunali che per il Consiglio di Stato "esprimono un significato indiziario" del condizionamento mafioso. Si va dal cantiere di lavori pubblici supervisionato da un pregiudicato per traffico di stupefacenti, parente di un consigliere comunale, a un appalto affidato con modalità piuttosto discutibili, in quanto il sorteggio - osserva la sentenza - aveva "favorito proprio una impresa già da tempo "gradita" all'amministrazione e facente capo a un soggetto con precedenti di polizia", che aveva avuto alle sue dipendenze il fratello del pregiudicato celebrato con la mongolfiera.

La Relazione, poi, riporta delle tabelle riepilogative nelle quali vengono riportati i soggetti denunciati/arrestati e i reati denunciati nel periodo 2015/2019 nel territorio pugliese.

In tale ambito, particolare rilievo riveste la vicenda che ha visto protagonista uno dei vertici della società PFC s.r.l. nel mese di aprile 2020 quale vittima di gravissime e reiterate condotte estorsive (aggravate dal metodo mafioso), poi sfociate in una denuncia sporta innanzi alle Autorità competenti locali.

L'atto estorsivo proveniente da componenti di uno dei clan malavitosi emergenti della città di Foggia era finalizzato ad estorcere somme di denaro da destinare al sodalizio mafioso.

Il dato che in questa sede rileva è la decisa e ferma manifestazione di coraggio da parte del vertice aziendale che -senza indugio- ha deciso di rivolgersi alle Forze dell'Ordine dando impulso ad una vasta operazione condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia e

presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari (costola della più ampia operazione denominata "Decima Bis") che ha portato all'arresto, in data 03/12/2020, di vari soggetti contigui al clan Triscioglio - Prencipe accusati a vario titolo di molteplici episodi di estorsione aggravata ai danni di imprenditori operanti nel settore edilizio e commerciale.

L'atteggiamento collaborativo da parte del vertice della società PFC dimostra -chiaramente- la decisa volontà di operare lontano dalle logiche criminose, offrendo spunti di riflessione sulle dinamiche interne della società PFC improntate su regole di autorevolezza e legalità, contesto caratterizzato e rafforzato dal Modello Organizzativo ex D.L gs. 231/01 adottato dall'ente.

I dati esaminati offrono risultati convergenti e sottolineano, pertanto, la particolare attenzione che merita il contesto in cui opera PFC relativamente ai fenomeni di criminalità organizzata, circostanza che induce, di per sé, inevitabilmente ad innalzare il livello di prevenzione del relativo rischio.

3. CRITERI DI SELEZIONE DEL PERSONALE E NORME DI CONDOTTA

La selezione del personale, di qualunque livello, deve essere effettuata in modo trasparente e sulla base dei soli criteri di:

- ✓ Professionalità specifica rispetto all'incarico o alle mansioni;
- ✓ Uguaglianza di trattamento;
- ✓ Affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

Per la partecipazione alle procedure di selezione devono essere prodotti dall'interessato:

- il certificato penale generale;
- il certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi.

In alternativa a quanto sopra previsto l'interessato può rilasciare una autocertificazione nella quale dichiara di non aver subito condanne, né di avere procedimenti in corso per i seguenti reati: associazione a delinquere (art. 416 c.p.), associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

PFC adotta procedure volte a favorire la comunicazione alla Prefettura dei nominativi dei lavoratori assunti, con l'indicazione delle mansioni, nonché i trasferimenti e le cessazioni dal rapporto di lavoro. La regolazione di tali comunicazioni viene definita con specifici protocolli da concordare con le Autorità prefettizie.

Il lavoratore, di qualunque livello, deve comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale intervenuta sottoposizione a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di criminalità organizzata o per reati che comunque incidano sui requisiti di professionalità ed affidabilità. La Società provvederà a richiedere ai propri dipendenti un aggiornamento periodico del proprio *status* mediante la fornitura di idonee autocertificazioni.

4. FORMAZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE

Il personale è informato su quanto previsto dal presente CODICE e sui rischi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

La Società predispone corsi di formazione, che includono l'aggiornamento sull'evoluzione dei rischi di inquinamento da criminalità e l'educazione alla legalità, quale componente fondamentale dell'etica professionale e presupposto indispensabile per una sana e duratura crescita economica

È fatto divieto al personale di tenere qualsiasi comportamento in grado anche solo potenzialmente di manifestare a soggetti terzi orientamenti o decisioni assunti dall'Ente o che lo stesso intende assumere, fatta salvo la previsione di specifiche procure o deleghe.

5. CRITERI DI SELEZIONE DEL FORNITORI

L'obiettivo di prevenire il pericolo di infiltrazioni criminali deve essere perseguito utilizzando il massimo numero possibile di fonti informative, sia al momento della selezione o del primo contatto con i fornitori significativi, sia nella valutazione delle successive condotte.

Le procedure di selezione dei fornitori significativi devono essere ispirate ai criteri e principi seguenti:

- ✓ Trasparenza delle procedure di selezione;
- ✓ Pari opportunità di accesso;
- ✓ Professionalità;
- ✓ Affidabilità;
- ✓ Economicità;
- ✓ Assenza di contestazioni di cui al paragrafo "Doveri di informazione e strumenti di conoscenza del rischio criminale" del presente Codice di Comportamento Antimafia;
- ✓ La sussistenza di elementi dai quali si possa desumere un esiguo rischio di condizionamento criminale: in particolare, l'esibizione di informative antimafia negative acquisite in sede di esecuzione di appalti pubblici o l'avvenuto inserimento in elenchi [ad esempio "White list"] istituiti dalle Prefetture o altri enti pubblici.

PFC definisce, ove possibile, liste di fiducia di fornitori qualificati, nelle quali iscrivere i fornitori in possesso dei requisiti che soddisfano i criteri sopra indicati.

L'accertamento dei requisiti è effettuato al primo contatto con il fornitore o al momento dell'inclusione nella lista (se esistente).

L'esibizione del certificato antimafia o di relativa autocertificazione è sempre chiesta al momento dell'iscrizione nella lista; può essere chiesta anche al momento della conclusione dei contratti con i fornitori e nel corso della durata dei contratti medesimi.

Sono esclusi dall'accertamento dei requisiti di affidabilità i soggetti iscritti alla c.d. white list, i fornitori che operano in settori sottoposti a vigilanza pubblica, ovvero che siano iscritti ad Albi per i quali il requisito di affidabilità è condizione imprescindibile.

Qualora il fornitore svolga un'attività per la quale (o per parte della quale) siano necessarie autorizzazioni, permessi, licenze o concessioni e il rapporto da instaurare con la Società ricada nell'ambito delle attività a cui le autorizzazioni, i permessi, le licenze o le concessioni si riferiscono la consegna della documentazione corrispondente costituisce requisito per l'iscrizione nella lista dei fornitori qualificati.

La certificazione antimafia o l'autocertificazione viene richiesta in ogni caso di instaurazione di rapporti contrattuali con fornitori occasionali.

Il fornitore che svolga un'attività sulla base di un contratto di appalto deve fornire, oltre alla certificazione antimafia o relativa autocertificazione, un'autocertificazione dalla quale risulti l'indicazione nominativa degli addetti all'appalto e la regolarità retributiva e contributiva nei loro confronti e, se intende avvalersi di qualsiasi forma di subappalto o comunque di intervento o collaborazione da parte di altre imprese, deve preventivamente darne comunicazione alla Società e produrre tutta la documentazione richiesta anche con riferimento a queste ultime.

Il fornitore deve dichiarare nel contratto, sotto la propria responsabilità, che agisce in nome proprio ovvero indica la persona fisica o giuridica titolare o beneficiaria effettiva del rapporto, fornendo documentazione idonea a consentirne l'identificazione.

I certificati o altre attestazioni presentati in fotocopia devono essere accompagnati da un'attestazione di conformità all'originale.

È contrattualmente imposto al fornitore di comunicare senza indugio la sottoposizione a procedimenti di applicazione di misure di prevenzione o procedimenti penali.

La dichiarazione di dati falsi o incompleti può comportare, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.

. CRITERI DI SELEZIONE DEI CLIENTI

Tutte le informazioni accessibili relative ai clienti devono essere acquisite, oltre che per la normale valutazione di tipo commerciale e di affidabilità finanziaria, anche per la verifica di possibili rapporti con soggetti e attività riconducibili a organizzazioni criminali.

7. OPERAZIONI SOCIETARIE

Le procedure di selezione dei soggetti con cui concludere operazioni societarie (ad es. fusioni, costituzione di nuove società, partecipazioni, etc.) sono ispirate ai criteri e principi seguenti:

- a. trasparenza;
- b. professionalità;
- c. affidabilità.

A tal fine, PFC si impegna a verificare i requisiti di moralità professionale dei soggetti con cui intende concludere operazioni societarie, attraverso la richiesta della seguente documentazione:

- a) certificato penale generale,
- b) certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi,
- c) autocertificazione di insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., riferiti ai membri del consiglio di amministrazione, al socio unico persona fisica ovvero al socio di maggioranza persona fisica nel caso di società con meno di quattro soci.

L'accertamento dei requisiti è effettuato al primo contatto con l'altro soggetto o comunque prima della conclusione dell'operazione societaria.

8. PAGAMENTI E ALTRE TRANSAZIONI FINANZIARIE

Tutti i pagamenti e le transazioni finanziarie sono effettuati tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione.

Non sono ammesse cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma, se non da parte dei soggetti autorizzati a operare in tali settori.

Le attività di recupero dei crediti societari sono affidate solo a personale dipendente della società o a soggetti professionali all'uopo autorizzati.

Non sono ammessi pagamenti con assegni liberi.

9. MISURE DI SICUREZZA, OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE, FORME DI COLLABORAZIONE CON POLIZIA E MAGISTRATURA

E' fatto divieto a tutti i prestatori di lavoro della Società di sottostare a richieste estorsive di qualsiasi tipo (pizzo, offerte, ecc.), da chiunque formulate; il prestatore di lavoro è in ogni caso tenuto ad informare il diretto superiore e l'O.d.V.

Nel caso di attentati ai beni aziendali o di minacce, è fatto obbligo a tutti i prestatori di lavoro di informare immediatamente il diretto superiore e l'O.d.V., fornendo senza reticenza e con pieno spirito di collaborazione, tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini.

È altresì immediatamente segnalato al diretto superiore e all'O.d.V., da parte di chiunque ne venga a conoscenza, ogni ulteriore fatto o elemento da cui si possa desumere il pericolo di interferenze criminali sull'attività dell'impresa. L'O.d.V., in via autonoma, informa senza ritardo le autorità competenti.

Sono garantiti la riservatezza e, nei limiti del possibile, l'anonimato, a coloro che adempiono agli obblighi di segnalazione o denuncia, con il pieno supporto, anche di assistenza legale, garantito dalla Direzione.

L'O.d.V. verifica che non siano realizzate attività di ritorsione, di qualsivoglia natura, nei confronti del soggetto denunciante ed informa le autorità competenti per l'eventuale attivazione di adeguate misure di protezione.

La mancata osservanza da parte dei prestatori di lavoro, dipendenti, dirigenti e amministratori e soci degli obblighi di segnalazione relativi ai rischi concreti di infiltrazione criminale, costituisce grave illecito disciplinare.

L'organizzazione ha attuato una specifica procedura che regola le segnalazioni.

10. SOSTEGNO AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI ANTIMAFIA

PFC si impegna a supportare associazioni, organizzazioni e altri soggetti comunque denominati che sostengano e promuovano attività, campagne di informazione, e ogni altra iniziativa tese a contrastare la criminalità organizzata di stampo mafioso.

Per l'individuazione di tali soggetti e per la verifica dell'idoneità del soggetto individuato, la Società potrà avvalersi dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dalle pubbliche autorità, e in particolare dalla Prefettura competente per territorio.

11. DISPOSIZIONI FINALI

Alla fine di ogni anno, l'Organismo di Vigilanza, nella relazione delle attività compiute nella sua veste e qualità, provvederà, altresì, a dare contezza anche di eventuali fatti aventi rilevanza ai sensi del presente CODICE formulando eventuali proposte di implementazione e miglioramento.

La relazione sarà inoltrata all'organo amministrativo della Società e al Revisore Legale.